

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA
00448820548, rappresentato dal Direttore (pro-tempore) Prof. Giovanni Gigliotti, nato a Catanzaro (CZ)
il 25/12/1954, domiciliato al fine della carica in Perugia, Via Goffredo Duranti 93 - 06125 Perugia
(PG), nel seguito denominato "Soggetto Promotore"

E

.....
(C.F./P.Iva), con sede in
Via.....
rappresentata da nato a
il, nel seguito denominato "Soggetto Ospitante".

PREMESSO CHE

La legge 24.06.1997, n.196 consente ai soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n.1859; il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n.142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti; il D. M. 270/2004, all'art.10, comma5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n.142; il D.M.270/2004, all'art.10, comma5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art.3 comma5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti

	pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base	
	di apposite convenzioni;	
	CONVENGONO QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 (Oggetto)	
	1. Ai sensi dell’art.18 della legge 24/06/1997, n.196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere	
	presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di Specia-	
	lizzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal Dipartimento in tirocinio di	
	formazione e orientamento, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla	
	base dell’eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.	
	2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle	
	previsioni dell’ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in	
	base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall’art.1, comma3 del	
	D.M.142/98.	
	Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)	
	1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma1, lettera d) della legge n.196	
	del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione	
	al termine del periodo di tirocinio.	
	2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti	
	portatori di handicap).	
	3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione	
	di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tiroci-	
	nante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli obiettivi e modalità di svolgi-	
	mento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto ospitante;	
	la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell’azienda/ente (stabilimenti,	

	sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni	
	INAIL e responsabilità civile.	
	4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e	
	accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto	
	formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.	
	Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)	
	1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli	
	obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del	
	tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei	
	relativi crediti formativi.	
	2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità	
	dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai	
	trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il	
	tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art.4.	
	Art. 4 (Obblighi del tirocinante)	
	1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere	
	le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di	
	igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto	
	attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti	
	durante lo svolgimento del Tirocinio.	
	2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno	
	del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di: svolgere le	
	attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e	
	di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare	
	l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli	

	orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare	
	il registro presenze e consegnarlo alla Presidenza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio;	
	segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di	
	igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art.20 del D. Lgs81/08;	
	mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a	
	processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; trattare i dati personali	
	o delle categorie particolari, previste agli artt.9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni	
	ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.	
	3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse	
	dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Dipartimento, sospendere	
	e interrompere lo svolgimento del tirocinio.	
	4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è	
	tenuto a dare comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante, con congruo preav-	
	viso.	
	Art.5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)	
	1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro	
	presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R.	
	9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.	
	2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad	
	assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini	
	previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura	
	"GESTIONE PER CONTO DELLO STATO".	
	3. Il Soggetto Ospitante è tenuto inoltre nel più breve tempo possibile, ad informare il Corso di	
	Studio di afferenza del tirocinante e a trasmettere relativa documentazione. Il Soggetto Promotore si	
	impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciale del Ministero	

	del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle	
	rappresentazioni sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di	
	orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati.	
	4. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali	
	(stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di	
	prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le	
	attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008.	
	5. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs.81/2008	
	con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento",	
	sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici),	
	e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".	
	Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)	
	1. La presente convenzione avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula, mentre il	
	rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.	
	2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In tal	
	caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.	
	Art.7 (Trattamento dei dati)	
	Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare	
	e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della presente	
	Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal	
	Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.	
	101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione	
	e ad essa conseguenti.	
	2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di	
	applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte	

	da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono	
	stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla	
	normativa vigente.	
	3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previsto	
	dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.	
	4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del	
	GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la	
	rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati	
	in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno	
	essere esercitati all'indirizzo rpd@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promo-	
	tore e all'indirizzo _____	
	per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospitante.	
	5. Il Soggetto Ospitante tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti sulla	
	base di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del	
	Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare.	
	Ai sensi del comma 1 art.2 - quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, la sottoscrizione dell'atto di	
	nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del	
	tirocinante.	
	Art. 8 (Foro competente)	
	1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,	
	all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello	
	di Perugia.	
	2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legisla-	
	zione vigente in materia.	
	Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)	

1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2

bis, della legge 241/1990. Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, che verrà assolta in

parti uguali virtualmente o mediante versamento con modello F23.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131

tariffa parte II, art.4, con spese a carico della parte richiedente.

Perugia, *

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	Nome Azienda/Ente:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	 *
Il Direttore	Il Legale Rappresentante
Prof. Giovanni Gigliotti	Nome Cognome
Firma/Timbro..... *	Mail:.....
	Tel.....
	"PEC":..... *
	Firma/Timbro.....